

POLIZZA N. 2146268 **Cod. Ramo** 8154 **Cod. Agenzia** 067 / 000 **Cod. Produttore**

CONTRAENTE SEGATTA METALLI S.R.L. **Cod.** NE947536
 VIA DELLE MANDORLE N. 9
 00040 POMEZIA RM I **Cod. Fisc.** 10844151000

BENEFICIARIO PROVINCIA DI LATINA **Cod.** NE746792
 VIA COSTA, 1
 04100 LATINA LT I **Cod. Fisc.**

CAUSALE
 POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI EFFETTUATE IN "PROCEDURA SEMPLIFICATA" EX ART.- 216 D.LGS. 152/2006
 IMPIANTO SITO IN APRILIA (LT) VIA PETRUCCI, SNC - 04011 APRILIA (LT)
 I RAPPORTI TRA COMPAGNIA E BENEFICIARIO SONO INTEGRALMENTE SOSTITUITI DALL'ALLEGATO DATILOSCRITTO.

IMPORTO DELLA GARANZIA
 Eur 69.950,00 **diconsi** SESSANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTA/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA
 Anni 5 Mesi 7 Giorni 29 Dal 15/11/2016 Al 14/07/2022 **Fraz.** III **Val. EUR** **Cambio** 1.936,27

Premio Netto Eur 1.281,60	Accessori Eur 128,17	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 176,23	Totale Eur 1.586,00
------------------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

PROROGHE EVENTUALI a partire dal

Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
--------------	-----------	---------	------	---------	--------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ROMA il 15/11/2016

IL GARANTE COMPAGNIE FINANZIARIE ASSICURATRICI PER LE COMPAGNIE E SOCIETA' ITALIANE
IL CONTRAENTE LA PESTITUIRE
 FIRMATO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.
 Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
 - Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
 - Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
 - Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
 - Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
 - Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO **L'ESATTORE**
 Si dichiara che il premio di Eur 1.586,00 è stato incassato il
 ESEMPLARE PER L'ASSICURATORE

Mod. 123 - Ed. 07/2013 - ST. N. 10390713

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;
- oppure
- b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- b) sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- c) ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- d) ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- e) inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.
 Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O
RECUPERO DI RIFIUTI**

PREMESSO CHE

1. con Atto n. del l'Ente PROVINCIA DI LATINA con sede in VIA COSTA, 1 LATINA (LT) ha autorizzato la ditta SEGATTA METALLI S.R.L. con sede in VIA DELLE MANDORLE N. 9 00040 POMEZIA (RM) C.F. 10844151000 (in seguito denominata "Contraente"), all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, trattamento, recupero, smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel APRILIA (LT) VIA PETRUCCI, SNC - 04011 APRILIA (LT);

Ai sensi del EX ART. 216 D.LGS. 152/06 - PROCEDURA SEMPLIFICATA

2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il Contraente è tenuto a prestare alla PROVINCIA DI LATINA in qualità di Ente da garantire, una garanzia di Euro 69.950,00 (Euro SESSANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTA/00#) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria;

4. è denominato Ente Garantito la PROVINCIA DI LATINA

5. con Delibera della Giunta Regionale n. 239 del 17/04/2009 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), in persona del/la sottoscritto/a ALESSANDRA DI DIONISIO nato/a a ROMA il 05/08/1966 in qualità di AGENTE PROCURATORE con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del Contraente, il quale accetta per e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 69.950,00 (Euro SESSANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTA/00#) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del Contraente.

La presente polizza ha durata di anni 5 mesi 7 giorni 29 a partire dal 15-11-2016 con scadenza al 14-07-2022 ;

ST.N. 10390713

ESEMPLARE PER L'ASSICURATORE

CONDIZIONI GENERALI

Art.1 (Durata della garanzia) - La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni DUE.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia) - La Società, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 (Pagamento del risarcimento) - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4 (Surrogazione)- La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri) - L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla Società) -Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 (Foro competente) - Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ROMA il 15-11-2016

IL CONTRAENTE



COMPAGNIE FRANÇAISE LA SOCIÉTÉ
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
Société Anonyme
Capital 100.000.000 F.
Siège Social: 10, rue de Valenciennes
Alexandrie (E.G.)

ADD amm

LA SOCIÉTÉ
BISMARCO

POLIZZA N.

2146268

Cod. Ramo
8154

Cod. Agenzia
067 / 000

Cod. Produttore

Cod. NE947536

CONTRAENTE

SEGATTA METALLI S.R.L.

VIA DELLE MANDORLE N. 9
00040 POMEZIA

RM I

Cod. Fisc. 10844151000

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI LATINA

VIA COSTA, 1
04100 LATINA

LT I

Cod. NE746792

Cod. Fisc.

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI EFFETTUATE IN "PROCEDURA SEMPLIFICATA" EX ART.- 216 D.LGS. 152/2006

IMPIANTO SITO IN APRILIA (LT) VIA PETRUCCI, SNC - 04011 APRILIA (LT)

I RAPPORTI TRA COMPAGNIA E BENEFICIARIO SONO INTEGRALMENTE SOSTITUITI DALL'ALLEGATO DATILOSCRITTO.

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 69.950,00 diconsi SESSANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTA/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA
Anni 5 Mesi 7 Giorni 29 Dal 15/11/2016 Al 14/07/2022

Fraz. III

Val. EUR

Cambio 1.936,27

Premio Netto Eur 1.281,60	Accessori Eur 128,17	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 176,23	Totale Eur 1.586,00
------------------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
--------------	-----------	---------	------	---------	--------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ROMA il 15/11/2016

IL GARANTE

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE

Handwritten signature

IL CONTRAENTE

Handwritten signature

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

IL CONTRAENTE

Handwritten signature

IL CONTRAENTE

Handwritten signature

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

L'ESATTORE

Si dichiara che il premio di Eur 1.586,00 è stato incassato il

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

Mod. 123 - Ed. 07/2013 - ST. N. 10390713

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;
- oppure
- b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- b) sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- c) ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- d) ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- e) inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorrono automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti. Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O
RECUPERO DI RIFIUTI**

PREMESSO CHE

1. con Atto n. del l'Ente PROVINCIA DI LATINA con sede in VIA COSTA, 1 LATINA (LT) ha autorizzato la ditta SEGATTA METALLI S.R.L. con sede in VIA DELLE MANDORLE N. 9 00040 POMEZIA (RM) C.F. 10844151000 (in seguito denominata "Contraente"), all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, trattamento, recupero, smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel APRILIA (LT) VIA PETRUCCI, SNC - 04011 APRILIA (LT);

Ai sensi del EX ART. 216 D.LGS. 152/06 - PROCEDURA SEMPLIFICATA

2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il Contraente è tenuto a prestare alla PROVINCIA DI LATINA in qualità di Ente da garantire, una garanzia di Euro 69.950,00 (Euro SESSANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTA/00#) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria;

4. è denominato Ente Garantito la PROVINCIA DI LATINA

5. con Delibera della Giunta Regionale n. 239 del 17/04/2009 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), in persona del/la sottoscritto/a ALESSANDRA DI DIONISIO nato/a a ROMA il 05/08/1966 in qualità di AGENTE PROCURATORE con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del Contraente, il quale accetta per e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 69.950,00 (Euro SESSANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTA/00#) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del Contraente.

La presente polizza ha durata di anni 5 mesi 7 giorni 29 a partire dal 15-11-2016 con scadenza al 14-07-2022 ;

ST.N. 10390713

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

CONDIZIONI GENERALI

Art.1 (Durata della garanzia) - La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni DUE.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia) - La Società, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltrel'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 (Pagamento del risarcimento) - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.


Art. 4 (Surrogazione)- La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri) - L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla Società) -Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 (Foro competente) - Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.



Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ROMA il 15-11-2016



IL CONTRAENTE



LA SOCIETA'
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un'Incaricata
Alessandra Di Donato

LA RESTITUIRE
FIRMATO

Appendice N°	1	a Polizza N°	2146268	Effetto del	23/12/2016								
Contraente	SEGATTA METALLI S.R.L.												
	POMEZIA	Cod. Fisc.	10844151000										
Beneficiario	PROVINCIA DI LATINA												
	VIA COSTA, 1	LATINA											
<p>Con la presente appendice che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della suindicata polizza, si precisa quanto segue:</p> <p>A parziale rettifica di quanto indicato in polizza i corretti estremi del Contraente sono i seguenti:</p> <p>Ragione Sociale: SEGATTA METALLI S.R.L.</p> <p>Indirizzo: VIA DELLE MANDORLE N. 11</p> <p>CAP: 00071</p> <p>Citta': POMEZIA</p> <p>Provincia: RM</p> <p>Stato: I</p> <p>Codice Fiscale: 10844151000</p> <p>Partita Iva: 10844151000</p> <p style="text-align: center;">- Fermo il Resto -</p> <table border="1"> <tr> <td>Diritti di Appendice</td> <td>Diritti</td> <td>Imposte</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eur 0,00</td> <td>Eur 0,00</td> <td>Eur 0,00</td> </tr> </table>						Diritti di Appendice	Diritti	Imposte	Totale		Eur 0,00	Eur 0,00	Eur 0,00
Diritti di Appendice	Diritti	Imposte	Totale										
	Eur 0,00	Eur 0,00	Eur 0,00										
Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in.....ROMA.....			il23/12/2016.....										
Il Contraente		Il Beneficiario		Il Garante									
													
Per quietanza della somma di Eur 0,00			L'Esattore										

ESEMPLARE PER LA SOCIETA' (AGENZIA)

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Appendice N°	1	a Polizza N°	2146268	Effetto del	23/12/2016								
Contraente	SEGATTA METALLI S.R.L.												
	POMEZIA		Cod. Fisc.	10844151000									
Beneficiario	PROVINCIA DI LATINA												
	VIA COSTA, 1		LATINA										
<p>Con la presente appendice che, ad ogni effetto, costituisce parte integrante della suindicata polizza, si precisa quanto segue:</p> <p>A parziale rettifica di quanto indicato in polizza i corretti estremi del Contraente sono i seguenti:</p> <p>Ragione Sociale: SEGATTA METALLI S.R.L.</p> <p>Indirizzo: VIA DELLE MANDORLE N. 11</p> <p>CAP: 00071</p> <p>Citta': POMEZIA</p> <p>Provincia: RM</p> <p>Stato: I</p> <p>Codice Fiscale: 10844151000</p> <p>Partita Iva: 10844151000</p> <p style="text-align: center;">- Fermo il Resto -</p> <table border="1"> <tr> <td>Diritti di Appendice</td> <td>Diritti</td> <td>Imposte</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eur 0,00</td> <td>Eur 0,00</td> <td>Eur 0,00</td> </tr> </table>						Diritti di Appendice	Diritti	Imposte	Totale		Eur 0,00	Eur 0,00	Eur 0,00
Diritti di Appendice	Diritti	Imposte	Totale										
	Eur 0,00	Eur 0,00	Eur 0,00										
Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in..... ROMA			il 23/12/2016										
Il Contraente		Il Beneficiario		Il Garante									
													
Per quietanza della somma di Eur 0,00				L'Esattore									
												

ESEMPLARE PER LA SOCIETA' (DIREZIONE)

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE